

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 20 bis/EL
Prot. n. 13339/1.5.2

Udine, 26 aprile 2013
TRASMESSA VIA PEC

Al Presidente
della Provincia di UDINE

e, per conoscenza
Alla Prefettura – U.T.G. di
UDINE

oggetto: Proclamazione degli eletti e adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio provinciale. Nomina della Giunta provinciale.

In relazione alle elezioni provinciali del 21 e 22 aprile 2013, si ritiene utile evidenziare i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

PREMESSA

Il Presidente della Provincia neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le sue funzioni. Egli nomina la Giunta, la cui composizione sarà comunicata al Consiglio nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del testo unico 267/2000).

Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Presidente uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

LA PRIMA SEDUTA CONSILIARE

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, è convocata la prima seduta del Consiglio, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni (articolo 40, comma 1, del testo unico 267/2000). La seduta è convocata dal Presidente della Provincia neoeletto, che la presiede fino alla elezione del presidente del consiglio (articolo 40, comma 4, del testo unico 267/2000).

Nel corso della prima seduta il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Presidente e dei consiglieri provinciali (articolo 41, comma 1, del testo unico 267/2000). Qualora possibile, procede immediatamente alla surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata. Nel caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del testo unico 267/2000.

Come si è visto, uno dei primi adempimenti del Presidente della Provincia è quello di nominare la Giunta.

Si ricorda a tal proposito che l'articolo 12, comma 38, della legge finanziaria regionale 2011, dispone che il numero massimo degli assessori provinciali non possa essere superiore ad un

quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore, computando nel calcolo il Presidente della Provincia.

Pertanto, la Giunta provinciale di Udine può essere composta dal Presidente della Provincia e da **un numero massimo di assessori non superiore a sette** e ciò a prescindere da quanto previsto dallo Statuto provinciale che, ad ogni buon conto, andrà adeguato alle previsioni di legge.

In relazione alla nomina della Giunta provinciale, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate al citato art. 46 del D. Lgs. 267/2000 dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 23.11.2012, n. 215 *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere dei consigli e nelle giunte degli enti locali e dei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*. Per effetto di tali modifiche – applicabili anche nei comuni della nostra Regione - la nomina della giunta deve essere effettuata *"...omissis...nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi...omissis..."*.

Il Presidente della Provincia, nel corso della prima seduta, presenterà anche le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del testo unico 267/2000).

Si ricorda infine che nella prima seduta il Consiglio provinciale elegge, nel proprio ambito, il Presidente del Consiglio (articolo 40, comma 4, del testo unico 267/2000).

A tal proposito, si richiamano i contenuti dell'articolo 12, comma 40, della legge finanziaria regionale 2011 che, sostituendo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1995, ha previsto la mera facoltà di disciplinare la figura del Presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

Pertanto, è rimessa all'autonomia della Provincia di Udine l'eventuale scelta di modificare il proprio statuto, qualora non intendesse più prevedere la figura del Presidente del consiglio. L'eventuale opzione per la rinuncia alla istituzione del Presidente del consiglio deve, quindi, realizzarsi mediante una modifica alle previsioni statutarie.

ALTRI ADEMPIMENTI

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del testo unico 267/2000, in materia di competenze del Presidente della Provincia, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Infine, si richiama il disposto di cui all'articolo 20-bis, comma 3, della legge regionale 11 novembre 1996, n.46, che prevede la trasmissione al Servizio elettorale dei dati costituenti l'anagrafe degli amministratori locali di cui al precedente comma 2, in occasione del rinnovo degli organi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritta con firma digitale)